

STATUTO SOCIALE

Titolo I - Denominazione, sede, scopo e durata

1 - Denominazione e sede

1. È costituita un'associazione sportiva dilettantistica ai sensi degli articoli 18 della Costituzione, 14 e seguenti del Codice Civile, D.Lgs. 39/2021 e del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., denominata **"Circolo Nautico Sambenedettese - Associazione Sportiva Dilettantistica"** in sigla **"A.S.D. Circolo Nautico Sambenedettese"**, qui di seguito detta Associazione.

In tutti gli atti e nella corrispondenza è obbligatoria l'indicazione "associazione sportiva dilettantistica" anche mediante l'utilizzo dell'acronimo ASD.

Distintivo dell'Associazione è il guidone di fondo bianco con croce di S. Andrea rossa listata in blu.

2. L'Associazione ha sede legale a San Benedetto del Tronto (AP) presso Moletto Parasabbia Tiziano snc.

L'Associazione potrà comunque esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite e modificate una o più sedi operative e può essere modificata la sede legale all'interno del Comune senza necessità di integrare il presente statuto.

2 - Scopo

1. L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro, secondo le previsioni delle Leggi 289/2002 art. 90 e 128/2004 e s.m.i. e del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i.. L'Associazione si ispira e persegue i principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali in ossequio ai principi di cui all'art. 90 del D.Lgs. 289/2022 e del D.Lgs. 36/2021. L'Associazione deve essere riconosciuta dalle FSN/DSA/EPS a cui si affilierà.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati al miglioramento delle attività associative volte al perseguimento degli scopi sociali.

2. L'Associazione ha quale oggetto sociale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. L'Associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni.

3. L'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione

della cultura e della pratica sportiva in genere, per come disciplinate e riconosciute dal CONI con propria delibera n. 1566 del 20/12/2016 ed eventuali modificazioni, e in particolare delle attività subacquee, della motonautica, della pesca sportiva, del surfing e della vela in particolare, declinati nelle discipline riconosciute dal C.O.N.I. (AG005; AG010; da BY001 a BY008; CJ014; DJ001; DV001; DV005 e da DV015 a DV021) con relative discipline e metodi di allenamento, compresa la relativa attività didattica, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di dette discipline secondo le direttive dell'Ordinamento sportivo, attraverso le seguenti attività principali:

a) l'organizzazione e lo svolgimento di attività sportiva nautica dilettantistica nell'ambito delle discipline indicate al presente comma 3;

b) l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche e ricreative, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali, secondo le norme deliberate dagli organi federali competenti, anche al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica agli ideali dell'Associazione;

c) la promozione e lo sviluppo di attività assistenziali, culturali, ricreative e del tempo libero mediante l'organizzazione di iniziative Socio-culturali in genere, e sportive in particolare, con speciale riguardo alla disciplina degli sport nautici anche al fine di promuovere le provvidenze necessarie allo sviluppo dei predetti sport;

d) l'assistenza all'attività sportiva dei soci attraverso:

- la gestione ed utilizzazione dei posti ormeggio, delle utenze e dei servizi specifici di banchina;

- l'uso di strutture ed attrezzature dell'Associazione;

e) la promozione e la formazione di squadre di atleti per la partecipazione a gare e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici;

f) la formazione e l'aggiornamento tecnico-sportivo dei propri atleti tesserati e tecnici;

g) l'organizzazione di e la partecipazione a manifestazioni sportive e culturali in genere, sia in ambiti pubblici che privati;

h) la realizzazione e la gestione di impianti sportivi;

i) l'istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative e del tempo libero;

j) l'adesione in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;

k) l'organizzazione e la promozione di convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, *meeting*, viaggi, corsi di formazione professionale senza scopo di lucro, centri di studio e di addestramento nel settore sportivo, educativo, ricreativo e

culturale in genere;

l) la redazione, pubblicazione, diffusione di riviste, periodici, opuscoli, prontuari connessi all'attività sportiva e culturale in genere;

m) lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente l'attività sportiva e culturale in genere;

n) la partecipazione ad altre associazioni o enti sportivi e culturali aventi scopi affini o strumentali a quello dell'Associazione;

o) il compimento di ogni operazione economica e finanziaria, immobiliare e mobiliare, ritenuta utile al raggiungimento delle finalità associative.

4. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate ad eccezione di quelle strumentali e secondarie a quelle istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o da autorità politica da esso delegata in materia di sport.

Costituiscono attività secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.Lgs. 36/2021 e smi:

a) la fornitura di servizi specifici ai propri soci quali, a titolo meramente esemplificativo: servizio bar, servizio ristorante;

b) la fornitura di servizi specifici ai propri soci e tesserati quali, a titolo meramente esemplificativo: servizio fornitura ghiaccio, servizio fornitura esche vive;

c) la fornitura di servizi generali ai soci, ai tesserati ed agli utenti quali, a titolo meramente esemplificativo: servizio scuola nautica (patenti nautiche), servizio transiti, servizio distribuzione carburanti, locazione di natanti ed imbarcazioni, servizio fornitura merchandising, manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività dell'Associazione.

5. L'Associazione esercita con lealtà sportiva la propria attività, osservando i principi della salvaguardia della funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello *sport* inteso come mezzo di formazione psico-fisica ed etica dei soci e tesserati, mediante ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo, motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica degli *sport* nautici e comunque di qualunque disciplina sportiva, intesa come strumento di e per il 'ben-essere' quotidiano. Particolare attenzione è dedicata al mondo dei giovani, con ciò intendendosi la progettazione e la realizzazione di attività finalizzate alla valorizzazione delle determinanti psicofisiche idonee ad un sempre più funzionale inserimento dei più giovani, senza distinzioni di sesso, nella società. È tra i primari obiettivi dell'Associazione quello di svolgere attività di promozione sportiva, con particolare riguardo

agli sport nautici anche tra i meno giovani, mediante l'organizzazione di escursioni e di itinerari che mirino anche alla riscoperta dei luoghi e delle tradizioni locali.

6. Per raggiungere tali scopi, l'Associazione può mettere in atto tutte quelle iniziative, in ogni campo della ricreazione, del tempo libero, del ristoro, dei servizi migliorativi della qualità della vita e dello spettacolo che, procurando finanziamenti indiretti, consentano l'espansione ed il continuo miglioramento delle attività in favore degli associati. L'Associazione può, altresì, acquistare, prendere in concessione, prendere in locazione o a qualsiasi altro titolo, costruire direttamente i locali necessari per la sede e per le strutture sociali e sportive.

7. L'Associazione potrà costituire commissioni o comitati culturali, nonché sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine del miglior raggiungimento degli scopi sociali.

8. L'Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative; nessun collaboratore a nessun titolo potrà vantare, in mancanza di specifica convenzione scritta con l'Associazione, alcun diritto al compenso per la prestazione svolta.

9. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del comitato internazionale olimpico (CIO), del comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle federazioni sportive internazionali (FSI), nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali (FSN), tra cui la Federazione Italiana Vela (FIV), la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquea (FIPSAS), la Federazione Italiana Motonautica (FIM), delle discipline sportive associate (DSA), degli enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal Coni cui l'Associazione stessa delibera di aderire.

L'Associazione potrà in seguito aderire ad altre Federazioni sportive preposte alla promozione di attività nautiche.

10. L'Associazione s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi federali competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

11. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle

società affiliate.

12. L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

3 - Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Titolo II - Soci

4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci tutti coloro, persone fisiche, che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una condotta morale, civile e sportiva conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione.

2. Tutti coloro i quali intendano far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda scritta.

3. L'ammissione dell'aspirante Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

4. Il giudizio negativo del Consiglio Direttivo deve essere sempre motivato.

5. Nella domanda andranno indicate le proprie generalità, complete di codice fiscale ed un indirizzo di posta elettronica con espressa autorizzazione a utilizzare lo stesso per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni delle assemblee.

6. In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dal genitore anche disgiuntamente, titolare della responsabilità genitoriale o se diverso dal legale rappresentante del minore. Il soggetto che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

7. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il Socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

8. Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con l'associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal "Libro dei Soci"; è onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza

dell'indicazione del domicilio nel "Libro dei Soci" si fa riferimento alla residenza anagrafica.

8. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

9. La quota associativa, come il contributo associativo, non possono essere trasferiti a terzi né rivalutati.

5 - Categorie di soci

L'Associazione è composta da soci effettivi, che hanno richiesto di far parte dell'Associazione al fine di svolgere le attività previste dal presente statuto e sulla cui domanda il Consiglio Direttivo non si sia espresso in senso sfavorevole.

6 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono tenuti ad ottemperare agli stessi doveri. I soci sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente statuto, dal regolamento e dalle delibere regolarmente adottate dall'Assemblea dei soci, partecipando alle attività, alle riunioni ed alle manifestazioni promosse dall'Associazione.

2. I soci minorenni esercitano tutti i loro diritti nei termini e nelle forme previste dalla Legge. Il loro voto sarà esercitato in Assemblea dal genitore, anche disgiuntamente, titolare della responsabilità genitoriale o se diverso dal legale rappresentante del minore.

3. I soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo, nel rispetto tassativo dei requisiti di cui all'articolo 15 del presente statuto. Il diritto di elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

4. La qualifica di Socio dà, altresì, i seguenti diritti:

- a) libero accesso alla sede sociale;
- b) uso delle attrezzature e degli spazi sociali secondo i regolamenti;
- c) ricevere le circolari e le pubblicazioni dell'Associazione.

5. Il Socio non ha alcun diritto patrimoniale sull'Associazione.

6. I soci sono obbligati, dal momento dell'avvenuta ammissione:

- a) a prendere visione e ad accettare incondizionatamente lo Statuto e i regolamenti interni;
- b) ad accettare le deliberazioni del Consiglio Direttivo e a pagare la quota di tesseramento, la quota associativa all'atto di ammissione e quant'altro dovuto per i servizi;
- c) ad ottemperare alle disposizioni prese per l'ordine e il decoro dell'Associazione;
- d) a comunicare per iscritto, ed entro il 31 dicembre,

l'eventuale rinuncia alla qualità di Socio. Il dimissionario perde tutti i diritti legati alla qualifica di Socio;

e) a tesserarsi, secondo quanto previsto dagli art. 15 e 16 del D.Lgs. 36/2021, presso una delle FSN/DSA/EPS a cui aderisce l'Associazione;

f) a non adire in nessun modo, pena l'esclusione, le vie legali per eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Soci e l'Associazione, ad eccezione per i casi previsti dagli art. 23 e 24 del c.c. Le controversie che dovessero insorgere dovranno essere sottoposte al tentativo di componimento bonario del Collegio dei Probiviri.

7. Il Socio è tenuto a conformarsi alle deliberazioni Assembleari.

8. Il Socio moroso, fermo restando il dovere del pagamento dei canoni a lui spettanti, sarà sospeso da ogni partecipazione ai diritti del presente Statuto.

9. Il Socio che, in eventuali circostanze, si adopererà personalmente e professionalmente, a favore dell'Associazione non potrà chiedere alcun compenso, né conseguire alcun vantaggio patrimoniale.

10. La quota associativa, uguale per tutti i Soci, è annuale e deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno. Nel caso in cui il rapporto associativo nasca durante l'anno, il Socio verserà, al momento dell'accettazione della sua domanda, la quota associativa per intero unitamente alle eventuali quote addizionali espressamente indicate nel regolamento generale.

7 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

a) dimissione volontaria (recesso), qualora il Socio manifesti in forma scritta la volontà di recedere dal sodalizio;

b) esclusione automatica per morosità protrattasi per oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;

c) esclusione deliberata dal Collegio dei Probiviri su deferimento del Consiglio Direttivo o del Presidente;

d) scioglimento dell'Associazione, ai sensi del titolo VII del presente statuto;

e) decesso del Socio.

2. Chi ha perso lo status di Socio può essere riammesso in seguito a nuova domanda scritta subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo, ad eccezione del caso in cui la perdita dipenda da un provvedimento dei probiviri. In quest'ultimo caso, il Socio non potrà essere riammesso.

Nella ipotesi in cui la esclusione sia dovuta a morosità la domanda di riammissione in forma scritta sarà subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo e all'integrale versamento delle quote arretrate, oltre gli

interessi legali maturati dalla scadenza al saldo, e la quota aggiuntiva.

3. Ai sensi dell'art. 24 del c.c. il Socio escluso, può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di esclusione.

4. Il Socio che recede è tenuto comunque a regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confronti dell'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

5. Il Socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate, né ad indennità di alcun titolo e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III - Organi

8 - Organi sociali

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Proviviri.

9 - Assemblea generale dei soci

1. L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita essa rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante posta ordinaria o elettronica o consegna *brevis manu* almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea ordinaria e/o straordinaria e, comunque, tramite affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea ordinaria e/o straordinaria. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo, all'interno del Comune dove è istituita la sede legale, idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

3. All'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono partecipare con diritto di voto i soli Soci in regola con il pagamento delle quote sociali e non siano soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Hanno diritto di voto solo gli associati maggiorenni ed ogni Socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, non più di un associato. In caso di Soci minorenni

il voto sarà esercitato in Assemblea dal genitore anche disgiuntamente, titolare della responsabilità genitoriale o se diverso dal legale rappresentante del minore.

All'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono partecipare Consulenti, Esperti, Tecnici o altri invitati dal Consiglio Direttivo.

4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; quella straordinaria se sono presenti i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza, anche in seconda convocazione, di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

5. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce l'ordine delle votazioni. L'Assemblea nomina il segretario e, ove necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale viene redatto da un Notaio.

6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano, salvo che l'Assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione ad eccezione delle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali, ove si procede sempre per scrutinio segreto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non hanno voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese con la maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) degli intervenuti.

7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.

8. L'Assemblea ordinaria deve essere indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa dev'essere convocata quando se ne ravvisa la necessità, oppure in caso di dimissioni del Presidente, oppure in caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, oppure

quando ne è fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta, che propongono l'ordine del giorno. In tale ultimo caso se gli Amministratori non vi provvedono nei tempi previsti dal presente statuto la convocazione deve essere ordinata dal Presidente del Collegio dei Probiviri o in mancanza dal Presidente del tribunale.

9. Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- b) deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali;
- c) l'approvazione del bilancio annuale consuntivo, dell'esercizio precedente, e del bilancio preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) l'approvazione della relazione del Presidente sull'attività svolta dall'Associazione nell'esercizio precedente;
- e) l'approvazione delle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) l'elezione del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo;
- g) l'elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- h) deliberare circa l'acquisto e l'alienazione di beni immobili, nonché la stipulazione di mutui ipotecari;
- i) deliberare su versamenti a fondo perduto da parte dei soci per la reintegrazione di disavanzi di gestione o di disavanzi previsti dal bilancio previsionale. I tempi di versamento saranno stabiliti di volta in volta;
- j) deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del seguente comma.

10. L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta al Consiglio Direttivo almeno da un decimo degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta, che propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

11. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata:

- a) per deliberare sulla modifica della quota associativa e di ogni altra quota o contributo;
- b) per deliberare sulle modifiche allo statuto dell'Associazione;
- c) per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e

sulla devoluzione del patrimonio sociale.

10 - Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

2. Sono compiti del Presidente:

a) sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'Assemblea dei Soci;

b) convocare il Consiglio Direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;

c) firmare il bilancio/rendiconto annuale da presentare all'Assemblea;

d) convocare e verificare la regolare costituzione delle assemblee.

3. In caso di necessità, il Presidente può provvedere in materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione utile che deve avvenire entro trenta giorni dall'emissione del provvedimento.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente viene sostituito dal Consigliere avente funzioni di Vice-Presidente, o in difetto dal Consigliere più anziano per carica e successivamente per età. In caso di dimissioni o altro impedimento definitivo, il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'Assemblea ordinaria elettiva entro sessanta giorni.

11 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, e da otto Consiglieri tra cui il Vice-Presidente e il Tesoriere.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti.

Possono, altresì, essere ammessi in qualità di esperti senza diritto di voto, in occasione della trattazione di argomenti di loro competenza, coloro che il Presidente riterrà opportuno invitare.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta, senza formalità, da almeno la metà dei Consiglieri. Deve in ogni caso riunirsi almeno una volta all'anno.

La convocazione deve essere fatta, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, a mezzo posta elettronica.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano ed in caso di parità prevale il voto del Presidente; qualora il Consiglio dovesse optare, a maggioranza, per lo scrutinio

segreto, la parità comporta il riesame della proposta.

4. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Copia del verbale deve essere inviato a mezzo posta elettronica a tutti i Soci.

5. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) nominare il Vice Presidente e il Tesoriere;
- b) deliberare sulle domande di ammissione dei soci e sulle esclusioni di cui all'art. 7 comma 1 lettera b del presente Statuto;
- c) dare le deleghe ai Consiglieri per coordinare i settori;
- d) nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all'art. 33 comma 6 del D.Lgs. 36/2021;
- e) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente ed il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e cura l'esecuzione degli adempimenti di cui al D. Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- f) organizzare manifestazioni sportive, culturali, sociali, promozionali, ecc.;
- g) disporre ogni azione ritenuta idonea al recupero dei crediti dell'Associazione, sostenendo le relative spese;
- h) redigere il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- i) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum stabiliti dal presente statuto;
- j) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- k) redige i modelli organizzativi previsti dal comma 2, art. 16 D.Lgs 39/2021;
- l) deferire al Collegio dei Probiviri, per eventuali sanzioni disciplinari, quei soci che con il loro comportamento, ovvero per morosità, ledano gli interessi e la moralità dell'Associazione;
- m) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci;
- n) proporre le modifiche statutarie;
- o) nominare Commissioni, Comitati;
- p) incaricare per determinati atti o categorie di atti, professionisti e/o collaboratori esterni;
- q) compiere atti di acquisto e vendita dei soli beni mobili;
- r) amministrare le disponibilità liquide dell'Associazione, aprire conti correnti presso le banche, effettuare prelevamenti presso le banche anche allo scoperto, disporre pagamenti e prelevamenti presso qualunque amministrazione pubblica o privata;

- s) stipulare contratti;
- t) assumere personale dipendente, anche stagionale.

È appannaggio del Consiglio Direttivo tutto quello che non è attribuito all'Assemblea dei Soci dal presente Statuto e dalla Legge.

6. Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione dalla carica di Presidente;
- b) per vacanza, impedimento definitivo o dimissione contemporanea della maggioranza dei Consiglieri.

In caso di decadenza del Consiglio, il Presidente o chi ne fa le veci, dovrà convocare, entro sessanta giorni, l'Assemblea ordinaria elettorale dei Soci per l'elezione di tutti gli organi statutari, compiendo, nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione ritenuti non rinviabili.

7. Se nel corso dell'esercizio venissero a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione per cooptazione attingendo i nomi dei nuovi membri dalla graduatoria dei non eletti risultante dall'ultima Assemblea ordinaria elettiva. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria elettiva dei Soci.

8. Qualora un Consigliere, pur non risultando dimissionario, non partecipa, senza giustificato motivo scritto, ad almeno tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, potrà essere sollevato dall'incarico, su segnalazione del Consiglio Direttivo stesso, dal Collegio dei Probiviri.

12 - Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio si compone di tre membri effettivi, di cui un Presidente, e due membri supplenti. Il revisore che avrà preso più voti assumerà la carica di Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

Ad esso è demandato il controllo sull'amministrazione dell'Associazione in generale ed in particolare tutti i poteri di cui all'art. 2403 del Codice Civile in quanto applicabili in relazione alle finalità e al carattere dell'Associazione. Al termine di ogni esercizio finanziario redigerà apposita relazione da portare all'approvazione dell'Assemblea.

13 - Collegio dei probiviri

Il Collegio si compone di tre membri effettivi, di cui un Presidente, e due membri supplenti. Il proboviro che avrà preso il maggior numero di voti assumerà la carica di Presidente del Collegio dei probiviri.

Ad essi è demandata la tutela morale del Circolo e l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci deferiti dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

14 - Sanzioni disciplinari

Il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro o fuori dall'Associazione, o che con la sua condotta

costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio o che promuova atti giudiziari nei confronti dell'Associazione verrà deferito dal Consiglio Direttivo o dal Presidente al Collegio dei Proviviri, i quali potranno deliberare le seguenti sanzioni:

- censura;
- ammonizione scritta;
- sospensione, secondo quanto disposto nel Regolamento;
- esclusione.

15 - Requisiti di eleggibilità

1. Possono essere eletti alle cariche sociali i soli soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento delle quote associative e che:

- a) non abbiano debenza alcuna nei confronti dell'Associazione;
- b) non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi per i quali sia prevista una pena detentiva superiore ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- c) non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

2. È, altresì, sancita l'ineleggibilità di quanti abbiano quale fonte primaria di reddito un'attività commerciale collegata all'attività dell'Associazione.

3- È fatto divieto agli Amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e ove, presenti atleti paraolimpici, dal CIP.

16 - Durata delle cariche

1. Il Presidente dura in carica tre anni e non può rimanere in carica consecutivamente per più di due mandati. Il Presidente resta, comunque, in carica fino all'Assemblea che approva l'ultimo bilancio.

2. I Consiglieri, i Revisori e i Proviviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi restano, comunque, in carica fino all'Assemblea che approva l'ultimo bilancio.

3. Tutte le cariche di cui al presente Statuto sono gratuite. È ammesso solo il rimborso delle spese vive, ove sostenute.

17 - Modalità delle candidature e delle elezioni alle cariche sociali

1. La candidatura alle cariche sociali deve avvenire per iscritto, dichiarando:

- il possesso dei requisiti di eleggibilità;
- la carica per la quale si candida;
- l'accettazione della carica qualora eletto.

2. La candidatura deve pervenire alla Segreteria

dell'Associazione almeno sette giorni prima della data dell'Assemblea elettiva.

3. L'Assemblea provvede alle operazioni di voto con il seguente ordine:

- a) Presidente;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) Collegio dei Probiviri.

Risulta eletto il candidato o i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

Per l'elezione del Presidente, in caso di parità, viene effettuato il ballottaggio. In caso di ulteriore parità risulta eletto il candidato con più anzianità di rapporto associativo con l'Associazione e successivamente per età.

Per l'elezione degli altri organi sociali, in caso di parità, risulta eletto il candidato con più anzianità di rapporto associativo con l'Associazione e successivamente per età.

4. I soci potranno esprimere cinque preferenze per i membri del Consiglio Direttivo, due preferenze sia per i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e sia per i membri del Collegio dei Probiviri.

Titolo IV - Anno sociale e rendiconto annuale

18 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

19 - Rendiconto annuale

1. Il rendiconto o bilancio annuale, redatto dal Consiglio Direttivo, firmato dal Presidente ed approvato dall'Assemblea a norma dei precedenti articoli del presente statuto, deve informare circa la complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

3. Copia del rendiconto annuale è sempre a disposizione dei Soci, degli Amministratori e di quanti ne abbiano interesse, presso la sede sociale.

Titolo V - Patrimonio sociale - Mezzi finanziari

20 - Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) fondi di riserva o di accantonamento costituiti con gli avanzi di gestione o utili delle annualità precedenti, che devono essere obbligatoriamente destinati allo svolgimento delle attività statutarie o all'incremento del patrimonio associativo;
- b) beni d'uso, attrezzature, investimenti mobiliari ed immobiliari;
- c) beni provenienti da lasciti e donazioni, accettati dal Consiglio Direttivo.

2. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di

utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

21 - Mezzi finanziari

1. Alle spese dell'Associazione si provvede con le entrate derivanti da:

- a) quote associative;
- b) contributi per i servizi erogati dal sodalizio;
- c) proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- d) proventi derivanti da sponsorizzazioni, da rapporti promo pubblicitari, da gestione di impianti e strutture sportive;
- e) qualsiasi altra entrata, a qualunque titolo realizzata, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo.

2. L'erogazione del servizio di ormeggio delle imbarcazioni dei Soci è subordinata alla richiesta da parte di uno o più Soci, e prevede, secondo una tabella, un compenso fisso per metro quadro di specchio acqueo uguale per tutte le imbarcazioni.

Detta erogazione per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra i nove e i tredici metri sarà subordinata alla richiesta di almeno due Soci; per le imbarcazioni di lunghezza superiore ai tredici metri, l'erogazione sarà subordinata alla richiesta di almeno tre Soci.

3. Il possesso dei 24 carati di una imbarcazione, per la quale sia stato richiesto il servizio annuale di ormeggio, deve essere detenuto esclusivamente e complessivamente da Soci dell'Associazione.

4. Le quote associative e i contributi per i servizi erogati dall'Associazione possono essere adeguati annualmente con delibera del Consiglio Direttivo in base all'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'I.S.T.A.T. per le famiglie di operai e impiegati.

Titolo VI - Collegio arbitrale

22 - Collegio arbitrale

1. Per ogni controversia che non trovasse componimento con il ricorso al Collegio dei Probiviri sarà adito un Collegio Arbitrale composto di tre membri non Soci:

- a) uno nominato dal Consiglio Direttivo;
- b) uno nominato dal Socio con cui sorge il contenzioso;
- c) uno, che svolgerà le funzioni di Presidente, nominato in accordo dai primi due.

In caso di mancato accordo nel termine di trenta giorni, verrà nominato dal Presidente Regionale del CONI.

2. Il giudizio del Collegio Arbitrale, che è inappellabile, sarà fornito entro tre mesi dalla costituzione del Collegio stesso, salvo che le parti non ritengano di prorogare il termine, per altri tre mesi al massimo, in conseguenza della

complessità della questione sottoposta.

3. Tutte le spese conseguenti al funzionamento del Collegio Arbitrale, compreso i compensi degli arbitri, faranno carico alla parte soccombente.

Titolo VII - Scioglimento

23 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.

2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, L. 23 dicembre 1996, n. 662, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo, al termine delle operazioni di liquidazione, dovrà essere devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 7 comma 1, lettera h) del D.Lgs. 36/2021 ovvero ad altre Società o Associazioni Sportive dilettantistiche aventi finalità analoghe, ovvero ad altri enti sportivi, secondo la delibera dell'Assemblea che decide lo scioglimento, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

4. In caso di mancato esercizio di tale facoltà, il patrimonio residuo sarà devoluto all'eventuale federazione sportiva nazionale, disciplina associata ovvero ente di promozione sportiva di riferimento che lo utilizzerà nell'attività di promozione e sviluppo dei propri fini istituzionali.

Titolo VIII - Disposizioni generali - Norma di rinvio

24 - In via riassuntiva l'Associazione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere ai fini sportivi il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ovvero ad altre Società o Associazioni Sportive dilettantistiche aventi finalità analoghe, ovvero ad altri enti sportivi, sentito, se nominato ed esistente, l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

25 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, redatti dal Consiglio Direttivo in conformità ai principi statutari stessi, si

osservano le disposizioni di legge e del D.Lgs. 36/2021.

FIRMATI: IGOR BAIOCCHI - ALBINO FARINA Notaio (segue impronta sigillo)